



## **ALLEGATO SCARICHI 1**

**Oggetto:** Ditta De Santis Quartilio di De Santis Agostino - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

**PREMESSO** che la ditta De Santis Quartilio di De Santis Agostino, con sede legale in Foligno (PG), fraz. Capodacqua n. 64, con istanza presentata al SUAP del Comune di Foligno e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0037498 del 22/02/2016 e successive integrazioni acquisite al prot. n. 0079253 del 13/04/2016, n. 0166553 del 01/08/2017 e n. 0175699 del 21/08/2017, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Foligno, loc. Collelungo (Foglio n. 60 part.lla 154, 156);

**CONSIDERATO** inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso), delle acque reflue industriali provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'insediamento suddetto, destinato a recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti da attività di costruzione e demolizione), con superficie di 10.000 mq circa, previo trattamento con vasca di decantazione;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

**VISTO** il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

**VISTA** la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

**VISTO** il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

**ACCERTATO** che l'istanza presentata dalla ditta De Santis Quartilio di De Santis Agostino è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



## **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta De Santis Quartilio di De Santis Agostino, con sede legale in Foligno (PG), fraz. Capodacqua n. 64, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fosso) delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Comune di Foligno, loc. Collelungo (Foglio n. 60 part.lla 154, 156), destinato a recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti da attività di costruzione e demolizione), derivanti dal dilavamento dei piazzali con superficie di 10.000 mq circa, previo trattamento con vasca di decantazione, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

### **1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:**

- a) Installare immediatamente a valle della vasca di decantazione e, comunque prima della confluenza nel pozzetto di raccolta delle acque trattate, idoneo pozzetto di ispezione e campionamento;
- b) Tutte le acque reflue di dilavamento prodotte nei piazzali di messa in riserva, deposito e lavorazione, con superficie complessiva di circa 10.000 mq, dovranno essere convogliate alla vasca di decantazione;
- c) La vasca di decantazione dovrà essere adeguatamente dimensionata per il trattamento dell'intera portata meteorica derivante dalla superficie di cui al precedente punto b);

### **2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

- a) La vasca di decantazione deve essere soggetta ad adeguata e periodica manutenzione mediante asportazione dei fanghi sul fondo, al fine di assicurare la piena efficienza di sedimentazione;
- b) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di trattamento delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato a monte della confluenza nel pozzetto di raccolta delle acque trattate;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);



- d) Qualora le acque reflue di dilavamento vengano riutilizzate per la bagnatura degli inerti, le stesse dovranno essere raccolte in apposita vasca e dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella allegata al DM 12 giugno 2003 n. 185, fermo restando il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti dalla Tabella 3 suddetta, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il il parametro "Saggio di Tossicità Acuta" e il parametro: "Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti", quale sostanza pericolosa indicata nella tabella 5 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627;
- g) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto f), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. I certificati di analisi dovranno essere conservati per l'intera durata dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, entro 180 giorni dal rilevamento deve essere richiesta modifica dell'autorizzazione allo scarico mediante procedura AUA;
- i) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Area Dipartimentale Umbria Sud - Distretto di Foligno-Spoleto-Valnerina, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- k) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della



normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

### **3) PRESCRIZIONI GENERALI:**

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la seguente documentazione:
  - comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite,
  - scheda tecnica dettagliata, contenenti le caratteristiche dimensionali, della vasca di decantazione,
  - planimetria aggiornata secondo le prescrizioni costruttive di cui al punto 1),
  - data di attivazione dell'impianto;
- c) Poichè lo scarico è recapitato in corso idrico demaniale, deve essere richiesta ed ottenuta la concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

*La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).*

F.to L'istruttore tecnico  
(Dott.ssa Monia Velloni)